



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "De Nittis - Pascali"

Cod. Mecc.: BAIS047005 - Cod. Fisc.: 93423210728

e-mail: BAIS047005@ISTRUZIONE.IT - Posta cert.: BAIS047005@PEC.ISTRUZIONE.IT

Liceo Artistico Statale "G. De Nittis"

Cod. Mecc.: BASL04701C

Sede: Via Timavo, 25 - 70125 Bari

Tel. 080/5563617 - 080/0994660 Fax 080/5563632

Tel. Presidenza 080/5563812

sito web: www.liceoartisticobari.it

Liceo Artistico Istituto d'Arte "P. Pascali"

Cod. Mecc.: BASD047012

Sede: Corso Vittorio Veneto, 14 - 70123 Bari

Tel. 080/5793902 Fax 080/5793501

sito web: www.liceoartisticopascali.it

Bari, 23 giugno 2015

Prot. N. 4354

**BANDO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PER L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE DELLA SEZIONE COREUTICA
NELLA CLASSE PRIMA DEL LICEO COREUTICO
PRESSO L'IISS "DE NITTIS-PASCALI" DI BARI
PER IL BIENNIO 2015/16 – 2016/17**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 241/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il T.U. approvato con D.L.vo n. 297 del 16/4/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/97, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa;

VISTO il DPR 275/1999 contenente il Regolamento in materia di autonomia scolastica;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.I. n. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO l'art. 7 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola del 29/11/2007;

VISTO il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" adottato con D.M. 10 settembre 2010, n. 249 con particolare riguardo all'art. 3 comma 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010, Regolamento recante "la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008" che prevede l'Istituzione dei Licei Musicali e Coreutici - Sezione Coreutica;

VISTO il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l'art. 9;

VISTI la Legge 18 giugno 2009, n. 69 e, in particolare, l'art. 32 e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e, in particolare, l'art. 13;

VISTO il DM 22 maggio 2014, n. 353 relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto;

AVUTO RIGUARDO che gli insegnamenti caratterizzanti il corso di studi del Liceo musicale e coreutico-Sezione coreutica previsti dal piano degli studi predisposto dal MIUR costituiscono nuovi insegnamenti non ricompresi nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la buona qualità e il più alto livello possibile della qualità degli insegnamenti anche grazie alla convenzione stipulata con l'Accademia Nazionale di Danza alla quale è affidato il compito di sovrintendere e di coordinare le attività didattiche dei Licei coreutici per quanto attiene alle discipline caratterizzanti il corso di studi;

RITENUTO di fare riferimento per la selezione del personale docente per gli insegnamenti che non sono individuati da classe di concorso specifica alla nota MPI – Direzione generale dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale - del 20 luglio 1995, n. 213;

DECRETA

di procedere al reclutamento presso l'IISS "De Nittis-Pascali" di Bari – sede "Pascali", corso Vittorio Veneto 14 - del personale docente per le discipline coreutiche indicate nel presente bando.

Art. 1 – Graduatorie di Istituto

Per gli anni scolastici 2015-16, 2016-17 in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti di

"Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore",

"Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica",

"Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea",

sono costituite specifiche graduatorie di Istituto per ognuno degli insegnamenti.

Le graduatorie sono costituite in unica fascia in quanto gli insegnamenti per i quali vengono redatte non sono compresi nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento.

Per la costituzione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui alla nota MPI 213/95 e le disposizioni generali relative alla formazione delle graduatorie per quanto compatibili.

Art. 2 – Titoli di accesso

Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

- *Teoria e pratica musicale per la danza – Pianista accompagnatore:*

Diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza o Diploma di II livello ovvero Diploma decennale (vecchio ordinamento) di Pianoforte rilasciato dai Conservatori di Musica;

- *Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica:* Diploma accademico di II livello (D.M. n. 93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche - Danza classica rilasciato dall'Accademia Nazionale di Danza;

- *Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea:* Diploma accademico di II livello (D.M. n. 93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche - Danza contemporanea rilasciato dall'Accademia Nazionale di Danza;

I titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita al 1° settembre 2014 secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il limite d'età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall'anno scolastico successivo;
- c. godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1962, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- d. idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino nella posizione utile per il conferimento dei posti;
- e. per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R.93/1996).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono:

- a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b. essere in possesso, tranne che per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di istituto:

- a. coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- d. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell'inabilità o dell'interdizione;
- f. coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
- g. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- h. gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 – Composizione delle graduatorie – Moduli domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

Le graduatorie sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno domanda utilizzando l'apposito modello A allegato al bando compilato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (Tab. 1).

Art. 5 – Composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli

La Commissione per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di "Teoria e pratica musicale per la danza – Pianista accompagnatore" è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico dell'ISS "De Nittis-Pascali" di Bari ed è composta oltre che dal Dirigente medesimo, o suo delegato, che la presiede, da due docenti di Pianoforte in servizio presso il Conservatorio di musica del territorio o presso l'Accademia Nazionale di Danza.

La Commissione per la valutazione dei titoli professionali e artistici per la formazione delle graduatorie di "Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica", "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea" è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico dell'ISS "De Nittis-Pascali" di Bari ed è composta oltre che dal Dirigente medesimo, o suo delegato, che la presiede, da due docenti indicati dall'Accademia Nazionale di Danza; essa svolge i propri lavori presso la sede dell'Accademia Nazionale di Danza in Roma.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande d'inclusione nelle graduatorie devono essere presentate, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato - Modello A, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2015, con una delle le seguenti modalità:

- a) spedizione a mezzo raccomandata, o corriere espresso autorizzato, all'indirizzo: I.I.S.S. "DE NITTIS-PASCALI" – VIA TIMAVO 25 – 70125 BARI (N.B.: non fa fede la data del timbro postale. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine suddetto che è perentorio. Il Liceo declina ogni forma di responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito);
- b) consegna *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo della Scuola, il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta;
- c) per mail all'indirizzo di posta elettronica certificata bais047005@pec.istruzione.it con previsione di accertamento di avvenuta lettura. La validità dell'istanza, in formato pdf, è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art. 65 del D. Lgs. N. 82 del 2005 (attuale CAD), relativamente alla trasmissione di documenti informatici. Si conferma, anche per l'invio tramite PEC, il suddetto termine perentorio di scadenza.

Le domande di inclusione in graduatoria, debitamente compilate sul modulo di domanda allegato al presente Bando (Modello A) e firmate su ogni singola pagina, dovranno essere complete degli allegati comprovanti il possesso dei titoli di cui ai punti A, B, C, D ed E della Tabella 1.

Sul plico cartaceo dovrà essere chiaramente indicato, in alto a sinistra, "Domanda Bando Liceo Coreutico". E' consentita la presentazione della documentazione in allegato e del curriculum artistico e professionale in formato digitale (CD).

L'aspirante che, avendone titolo, intenda presentare istanza per più graduatorie avrà cura di indicarle barrando le apposite caselle predisposte sul modulo domanda.

Ogni istanza dovrà essere, inoltre, corredata, pena l'esclusione:

- del curriculum documentato, in formato europeo
- di una copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento

- dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni)
- dell'indicazione del preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale) presso il quale indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione, i recapiti telefonici e un indirizzo e-mail.

Ciascun aspirante potrà presentare domanda, a pena di esclusione da tutte le graduatorie, in non più di tre licei coreutici.

Si sottolinea che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.

Art. 7 – Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli

Nei moduli di domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

I candidati compilano il modulo di domanda (Modello A). I titoli posseduti devono essere indicati in modo esaustivo precisando gli uffici presso i quali sono reperibili da parte dell'amministrazione. I titoli non espressamente dichiarati o indicati in modo incompleto non sono presi in considerazione. I titoli artistici devono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. In occasione dell'attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.

Art. 8 – Esclusioni – Regolarizzazioni

Non sono valide le domande:

- a) presentate oltre il termine indicato al precedente art. 6;
- b) prive della firma dell'aspirante;
- c) prive di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3
- d) inviate con modalità diverse da quelle prescritte;
- e) compilate in modo difforme da quello indicato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di apporre la firma in ogni singola pagina dell'allegato Modello A.

Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato dal precedente art. 2.

E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più di tre Licei coreutici, fatta salva la possibilità di presentare domanda negli anni scolastici successivi per l'inclusione nelle graduatorie costituite presso Licei coreutici di nuova istituzione.

Il candidato che intenda chiedere l'inserimento nelle graduatorie di nuova istituzione e sia già incluso in tre graduatorie in corso di validità dovrà preventivamente chiedere il depennamento da un numero di graduatorie pari a quelle per le quali chiede il nuovo inserimento al fine di non superare il numero massimo di tre graduatorie consentite, facendone apposita dichiarazione nella domanda con l'indicazione della scuola presso cui tale atto di depennamento è reperibile.

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

E' escluso dalle graduatorie l'aspirante che non fornisca i recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazioni. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate

prive di recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazioni, previa la fissazione da parte dell'Istituzione scolastica di un breve periodo per l'adempimento.

Art. 9 – Pubblicazione delle graduatorie – Reclami – Ricorsi

Il Dirigente Scolastico pubblica in via provvisoria le graduatorie secondo le disposizioni e i termini di cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, al Dirigente scolastico del Liceo presso il quale è stata presentata la domanda, entro 10 giorni che decorrono dal giorno successivo della pubblicazione all'albo della scuola.

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico. Anche avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede il Liceo al quale viene prodotta la domanda.

Art. 10 - Utilizzo delle graduatorie, effetti giuridici dei contratti e assegnazione del personale

Le graduatorie saranno utilizzate, esclusivamente negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, per l'attribuzione di incarichi annuali e di eventuali supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, in correlazione con le analoghe situazioni di disponibilità di posti e stipulando i relativi contratti con modalità, termini ed effetti giuridici ed economici conformi alla normativa vigente.

Art. 11 – Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

L'Istituto scolastico interpella gli aspiranti a supplenze e ne riscontra la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione, utilizzando le procedure previste nell'art. 12 del D.M. 22 maggio 2014, n. 353. La comunicazione della disponibilità agli aspiranti deve indicare:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale e, per le supplenze brevi, i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i recapiti idonei per contattare la scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Art. 12 - Colloquio

I Docenti risultati in posizione utile per il conferimento dell'incarico sono tenuti a sostenere un colloquio con il Dirigente Scolastico, finalizzato ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti valutati dalla Commissione.

In caso di accertamento negativo, il Docente interessato perde il diritto al conferimento dell'incarico a tempo determinato previsto dal presente bando.

Art. 13 - Condizioni contrattuali

I Docenti selezionati stipuleranno un contratto con l'Istituto con chiara definizione delle ore e delle

modalità delle prestazioni, nonché del trattamento economico previsto dal C.C.N.L.

Il contratto avrà la durata per il periodo dall'inizio delle lezioni e fino al 30 giugno dell'anno successivo, termine delle attività didattiche.

Le prestazioni consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Art. 14 – Sanzioni

In caso di mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione ed in caso di abbandono del servizio, si applica l'art. 8 DM 13 giugno 2007 n. 131, che, in tali casi, prevede "la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento". Nel caso specifico di questo bando, in ragione della distribuzione territoriale dei Licei Musicali e Coreutici - Sezione Coreutica, per graduatorie di circolo e di istituto si intendono tutte le graduatorie nelle quali il candidato è inserito. Si precisa che il depennamento sarà disposto in riferimento a tutte le graduatorie dei Licei in cui l'aspirante è inserito anche qualora le Istituzioni scolastiche appartengano a province diverse. Il provvedimento di depennamento sarà assunto dal Dirigente scolastico interessato che lo trasmetterà agli altri Istituti interessati affinché provvedano al depennamento dell'aspirante dalle proprie graduatorie.

E' altresì causa di risoluzione del rapporto di lavoro l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti e l'accertata non idoneità all'insegnamento.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'I.I.S.S. "De Nittis-Pascali" di Bari, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande saranno utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione dell'attività di selezione e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 16 – Disposizioni finali

Il presente Bando viene affisso all'albo della scuola ed il testo integrale viene posto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la stessa istituzione.

Il bando è pure consultabile in via telematica presso il sito Internet della Scuola all'indirizzo www.liceoartisticobari.it.

La graduatoria di selezione sarà altresì pubblicata all'albo della scuola e sul sito web. L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo così come indicato all'art. 9.

Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali previste dalle Ordinanze Ministeriali e dal Regolamento sulle supplenze.

Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irma D'Ambrosio

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) Titoli di studio d'accesso

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 6 più punti 0,20 per ogni voto superiore a 76/110; ulteriori punti 3 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode;

per i pianisti accompagnatori sono attribuiti:

a) ulteriori punti 6 qualora l'aspirante, già in possesso del diploma di pianoforte di II livello, abbia conseguito anche il diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza;

b) ulteriori punti 3 qualora l'aspirante abbia conseguito il diploma di II livello di maestro collaboratore per la danza con un diploma di I livello di cui alla lettera B) punto 2.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statali o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (6 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

I candidati in possesso di titolo straniero dovranno presentare, oltre alla copia della documentazione in lingua originale, anche copia di questa autenticata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana, conforme al testo straniero e la Dichiarazione di Valore relativa al titolo stesso; dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione di equipollenza, rilasciata dall'autorità competente, in base all'art. 5 della L. 148/2002.

B) Altri titoli di studio, abilitazioni

Per l'inserimento nella graduatoria di **"Teoria e pratica musicale per la danza e Pianista accompagnatore"** si valutano i seguenti altri titoli e abilitazioni fino a un massimo di 12 punti:

1. Diploma di II livello o decennale vecchio ordinamento di: Pianoforte, Composizione, Direzione d'orchestra, Organo e composizione organistica, Percussioni, Jazz.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

2. Abilitazione A077, A031, A032, Diploma di I livello di cui al punto precedente o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

Per l'inserimento nella graduatoria di: **"Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica", "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea"** si valutano i seguenti altri titoli fino a un massimo di 12 punti.

3. Diploma accademico di II livello (D.M. n.93/2004) per la formazione dei docenti in discipline coreutiche; Diploma accademico di II° livello in Composizione ad indirizzo coreografia (D.M. n.92/2004); Diplomi di Perfezionamento Insegnanti, Solisti e Coreografi, rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, diversi da quello utilizzato per l'accesso.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 6.

4. Diploma di I livello: Avviamento coreutico, Diploma di danzatore, Diploma in didattica della danza ad indirizzo pedagogico-educativo, Triennio della Scuola di danza classica, Triennio della Scuola di danza contemporanea o idoneità in pubblici concorsi per titoli ed esami per posti di livello pari o superiore a quelli previsti dal presente bando.

A ciascun titolo vengono attribuiti punti 3.

C) Altri titoli culturali e professionali

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 22 punti):

1. Dottorato di ricerca/corso di formazione alla ricerca rilasciato dall' AFAM: al conseguimento del titolo punti 12.

Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

2. Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: punti 6.

Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

3. Master universitario/AFAM di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.

4. Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale punti 1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4.

5. Altre lauree: punti 2 ciascuna.

D) Titoli di servizio (vedi Note Allegate)

1) Servizio specifico

per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente nei Licei coreutici statali o paritari, o presso l'Accademia Nazionale di Danza per i corsi ordinamentali:

- per ogni anno: punti 12;

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico/accademico).

per il servizio prestato nel medesimo liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è attribuito un ulteriore punteggio:

per ogni anno: punti 9

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1,5.

2) Servizio non specifico

per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

3) Altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento anche non curricolare ma, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:

a) le scuole statali e paritarie;

b) le Accademie, i Conservatori, le Università;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,02 (fino a un massimo di punti 0,12 per ciascun anno scolastico/accademico).

E) Titoli artistici - fino ad un massimo di 66 punti – (vedi Note Allegate)

1. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”:

Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

"Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica" e "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea":

Attività professionale in qualità di danzatore, eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

2. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

"Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore":

Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

"Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica" e "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea":

Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea:

da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

3. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

"Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore":

primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale:

da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

"Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica" e "Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea":

primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali:

da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6.

4. a) Graduatoria per l'insegnamento di:

"Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore":

Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza: da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:

Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea:
da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

5. a) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;

Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:

Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico: da punti 0,10 a punti 1, per ciascun titolo fino a un massimo di punti 6;

b) Graduatorie per l'insegnamento di:

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica” e “Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”:

attività coreutiche di cui ai punti 1b e 2b, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria:
da punti 0,05 a punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

6. Graduatorie per l'insegnamento di:

“Teoria e pratica musicale per la danza - Pianista accompagnatore”;

“Tecnica della danza classica, Laboratorio coreutico e Laboratorio coreografico della danza classica”; **“Tecnica della danza contemporanea e Laboratorio coreografico della danza contemporanea”;**

Altre attività musicali oppure coreutiche documentate presso scuole di danza e attività documentate di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.: da punti 0,10 a punti 1 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

NOTE ai punti D ed E

Punto D) TITOLI DI SERVIZIO

1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonché, in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale. La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane, opportunamente certificati con dichiarazione di valore consolare da presentare all'atto della candidatura, è definita dalla Commissione regionale istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

- 3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.
- 4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
- 5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
- 6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3.
- 7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.
- 8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
- 9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.
- 10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.
- 11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 2, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 3, per le altre graduatorie.
- 12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile come servizio non specifico, di cui al punto 3 anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.
- 13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.
- 14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
- 15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
- 16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
- 17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.

18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.

19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione. Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalle Specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

Punto E) TITOLI ARTISTICI

I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalle specifiche Commissioni costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Bando.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

Possono essere valutati solo i titoli artistici documentati con contratto, contributi Enpals versati dai teatri o dalle compagnie di danza, locandine, programmi di sala o dichiarazioni autografe degli enti o compagnie presso i quali si sono svolte le prestazioni, indicanti il nominativo del candidato.